

**La sospensione del processo
e messa alla prova
(art. 28 D.P.R. 448/88)**

Dati statistici

Anno 2024

**ELABORAZIONE SU DATI STATISTICI CONVALIDATI
RIFERITI ALL'ANNO 2024**

PUBBLICAZIONE DEL 13 MARZO 2025

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
Ufficio I del Capo Dipartimento
Sezione Statistica

Via Damiano Chiesa, 24 - 00136 Roma
Tel. 06/68188297 – 268 – 274 - 279
E-mail: *statistiche.dgmc@giustizia.it*

INDICE

D.P.R.448/88 – Artt.28-29.....	pag.	2
D.L.272/89 – Art.27.....	“	3
Introduzione.....	“	4
1. I provvedimenti di messa alla prova.....	“	6
<i>-L’analisi temporale.....</i>	“	6
<i>-Le sedi processuali.....</i>	“	8
<i>-Le tipologie di reato.....</i>	“	11
<i>-Il progetto di messa alla prova.....</i>	“	14
2. I minori messi alla prova.....	“	18
3. L’esito della prova.....	“	23

Art.28

(sospensione del processo e messa alla prova)

1. *Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenni all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.*
2. *Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenni ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.¹*
3. *Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.*
4. *La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.²*
5. *La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.*
- 5-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609 bis e 609 octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609 ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale.³*

Art.29

Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

1. *Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenni e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.*

¹ Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia).

² La Corte Costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 ha disposto l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente articolo 28 "nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato" e "nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato".

³ Il comma 5-bis è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis) del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

Decreto Legislativo 272/89

Art.27

(Sospensione del processo e messa alla prova)

1. *Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.*
2. *Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:*
 - a) *le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;*
 - b) *gli impegni specifici che il minorenne assume;*
 - c) *le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;*
 - d) *le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.*
3. *I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.*
4. *Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minorenne.*
5. *Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.*

Introduzione.

La sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 *“Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”*, costituisce l'istituto più favorevole al minore autore di reato in quanto, l'esito positivo del percorso comporta l'estinzione del reato. Infatti, contrariamente alle ipotesi di *probation* applicate in altri Paesi, non presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna.

Con il provvedimento di messa alla prova il processo è sospeso e il minore è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile che, anche in collaborazione con i Servizi degli Enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo.

Con Legge 13 novembre 2023, n. 159, con cui è disposta la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”, sono stati introdotti vincoli all'applicabilità della misura legati alla tipologia di reato.

In particolare, la norma esclude l'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova nei confronti del minorenne coinvolto nei procedimenti concernenti taluni gravi reati (in specie, i delitti di omicidio doloso aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravate ai sensi dell'art. 609-ter c.p., rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 c. 3 n. 2, 3 e 3-quinquies c.p.).

Permane invece possibile l'applicazione in presenza di precedenti penali in quanto le evoluzioni legate alla crescita impongono di non ritenere il singolo atto trasgressivo indicativo di una scelta di vita deviante.

Presupposto fondamentale per la progettazione è rappresentato dalla disponibilità del ragazzo a mettersi in gioco per il superamento della propria situazione penale.

I Servizi sociali elaborano il progetto di messa alla prova sulla base delle risorse personali, familiari e ambientali del ragazzo ed è fondamentale che il ragazzo comprenda e condivida il contenuto del progetto.

In caso di esito positivo della prova il giudice con sentenza «dichiara estinto il reato»; l'esito negativo comporta invece la prosecuzione del procedimento (art.29 DPR 448/88).

Proprio per l'importanza e la specificità di questo provvedimento, l'allora Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, oggi Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, avviò nell'ottobre del 1991 un monitoraggio *ad hoc* sull'applicazione della misura, attraverso schede nominative compilate per ciascun provvedimento emesso nei confronti dei minori in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM); la rilevazione cartacea è stata effettuata fino a tutto l'anno 2011.

A partire dall'anno 2012 i dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM), che gestisce le informazioni relative a tutti i minori in carico ai Servizi minorili. I dati analizzati sono riferiti alla situazione dell'archivio alla data dell'elaborazione, effettuata a conclusione delle attività di convalida da parte dei Centri per la Giustizia Minorile.

A partire dal 2016 i dati si riferiscono anche ai provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori seguiti dall'Ente Locale.

L'analisi statistica di seguito presentata si articola in tre parti in cui sono considerati rispettivamente il numero dei provvedimenti, i minori messi alla prova e gli esiti.

Roma, 13 marzo 2025

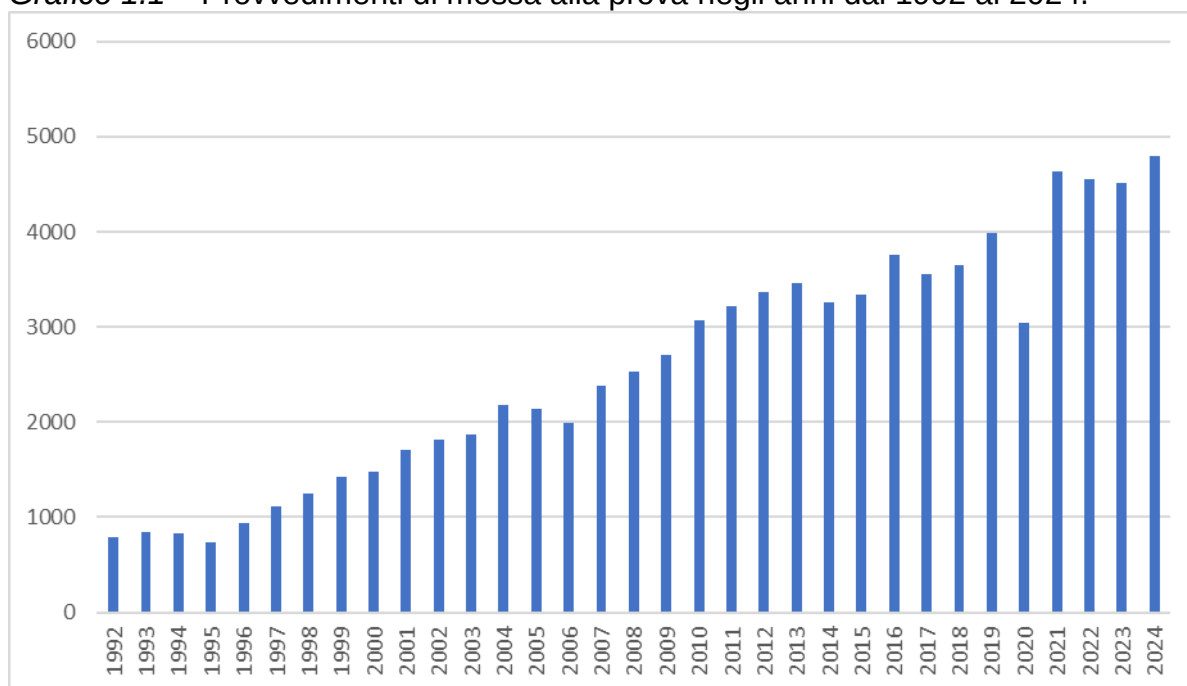
1. I provvedimenti di messa alla prova.

L'analisi temporale.

La serie storica mette in evidenza un andamento fortemente crescente del numero dei provvedimenti di sospensione del processo per messa alla prova. Nel 1992, anno di inizio della rilevazione statistica, i casi registrati sono stati 788; nel tempo, l'aumento nell'applicazione di questa misura ha portato a sfiorare il valore di quattromila casi nel 2019 (n.3.988), e a superarlo a partire dall'anno 2021. Nell'anno in esame, sono stati registrati 4.799 provvedimenti (*tabella 1.1* e *grafico 1.1*), il valore più alto della serie storica, con un aumento del 6,5% rispetto all'anno precedente.

Nel corso del periodo in esame, si osservano quindi progressivi aumenti, con pochi momenti di flessione in diminuzione, tra i quali sono da segnalare quello del 2006, anno in cui è stato emesso il provvedimento di indulto⁴ e quello del 2020 anno in cui la pandemia ha costretto i Tribunali per minorenni a rinviare le udienze.

Grafico 1.1 – Provvedimenti di messa alla prova negli anni dal 1992 al 2024.



⁴ Legge 31 luglio 2006, n.241 recante "Concessione di indulto".

Tabella 1.1 - Provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 negli anni dal 1992 al 2024. Valori assoluti e variazioni percentuali.

Anni	Provvedimenti di messa alla prova (art.28 D.P.R.448/88)	Variazioni %
1992	788	-
1993	845	7,2%
1994	826	-2,2%
1995	740	-10,4%
1996	938	26,8%
1997	1.114	18,8%
1998	1.249	12,1%
1999	1.420	13,7%
2000	1.471	3,6%
2001	1.711	16,3%
2002	1.813	6,0%
2003	1.863	2,8%
2004	2.177	16,9%
2005	2.145	-1,5%
2006	1.996	-6,9%
2007	2.378	19,1%
2008	2.534	6,6%
2009	2.701	6,6%
2010	3.067	13,6%
2011	3.217	4,9%
2012	3.368	4,7%
2013	3.456	2,6%
2014	3.261	-5,6%
2015	3.340	2,4%
2016	3.757	12,5%
2017	3.558	-5,3%
2018	3.653	2,7%
2019	3.988	9,2%
2020	3.043	-23,7%
2021	4.634	52,3%
2022	4.553	-1,8%
2023	4.506	-1,0%
2024	4.799	6,5%

N.B.: Dall'anno 2012 i dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM).

A partire dal 2016 il dato include anche i provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori non in carico all'USSM, seguiti dall'Ente Locale (n.138 provvedimenti per l'anno 2016, n.105 per l'anno 2017, n.110 l'anno 2018, n.91 nell'anno 2019, n.172 nell'anno 2020, n.328 nell'anno 2021, n.114 nell'anno 2022, n. 281 nell'anno 2023 e n.332 nell'anno 2024).

A partire dal 2016 la rilevazione include i provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori seguiti dall'Ente Locale, che rappresentano una percentuale che va dal 3% al 7% del totale dei provvedimenti emessi nei diversi anni in esame.

Le sedi processuali.

La *tabella 1.2* riporta i dati distinti per Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di messa alla prova e la sede processuale.

Si deve ricordare che i dati presentati in questa sede non sono di fonte giudiziaria, ma sono acquisiti dal sistema informativo dei Servizi della Giustizia Minorile, riferiti ai minorenni e giovani adulti che costituiscono l'utenza degli Uffici di servizio sociale per i minorenni.

Le sedi di Milano, Roma, Napoli, Firenze, Brescia, Torino, Genova e Palermo rimangono sempre quelle con un numero più alto di provvedimenti emessi.

La *tabella 1.3* riporta i dati delle sedi processuali nel periodo dal 2012 al 2024; una sintesi di questi dati è riportata nel *Grafico 1.2* che riporta per ciascuna sede i valori medi del periodo.

Grafico 1.2 – Provvedimenti di messa alla prova secondo la sede processuale. Valori medi per anno riferiti al periodo dal 2012 al 2024.

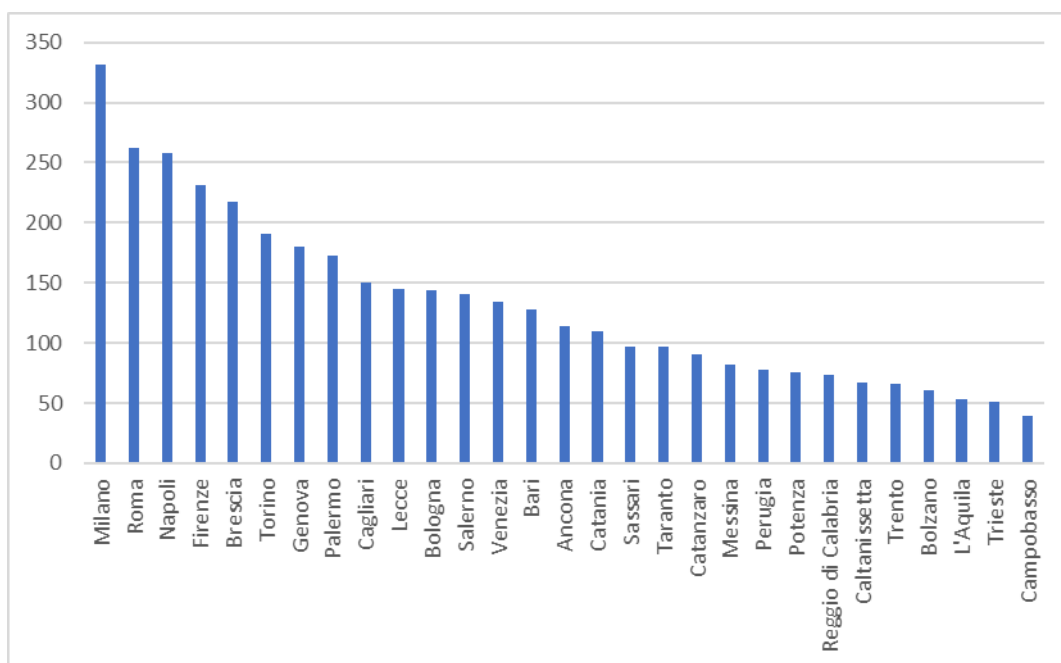


Tabella 1.2 – Provvedimenti di messa alla prova per Autorità che ha emesso il provvedimento e sede processuale. Anno 2024.

Sede processuale	Autorità che ha emesso il provvedimento		
	Tribunale per i Minorenni	Corte d'Appello sezione Minori	Totale
Ancona	191	0	191
Bari	150	0	150
Bologna	168	1	169
Bolzano	71	0	71
Brescia	258	3	261
Cagliari	76	0	76
Caltanissetta	50	0	50
Campobasso	36	0	36
Catania	130	7	137
Catanzaro	72	0	72
Firenze	296	1	297
Genova	117	0	117
L'Aquila	66	0	66
Lecce	175	0	175
Messina	100	0	100
Milano	630	20	650
Napoli	325	4	329
Palermo	200	0	200
Perugia	103	0	103
Potenza	116	0	116
Reggio Calabria	81	0	81
Roma	332	0	332
Salerno	192	0	192
Sassari	102	0	102
Taranto	72	0	72
Torino	240	0	240
Trento	129	3	132
Trieste	69	0	69
Venezia	213	0	213
Totale	4.760	39	4.799

Tabella 1.3 – Provvedimenti di messa alla prova per sede processuale negli anni dal 2012 al 2024.

Sede processuale	Anni												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ancona	73	97	83	119	85	111	110	119	48	136	194	122	191
Bari	207	143	88	100	125	141	124	166	57	112	124	128	150
Bologna	80	108	110	119	104	137	175	184	141	220	164	156	169
Bolzano	31	52	38	45	53	80	70	69	57	59	72	92	71
Brescia	153	138	190	275	227	168	183	218	174	232	325	286	261
Cagliari	165	173	124	202	203	176	162	158	112	181	125	97	76
Caltanissetta	54	85	81	78	67	76	64	87	54	45	73	60	50
Campobasso	22	30	31	18	34	35	47	63	24	56	54	59	36
Catania	90	99	91	77	104	119	96	137	78	129	134	129	137
Catanzaro	124	123	75	68	93	91	120	100	53	108	74	72	72
Firenze	187	152	186	188	264	219	211	307	206	315	261	209	297
Genova	206	197	177	174	274	191	183	154	157	163	180	170	117
L'Aquila	52	55	53	49	35	27	64	75	40	47	71	63	66
Lecce	183	160	113	118	194	172	153	116	104	133	112	155	175
Messina	37	81	72	56	55	63	96	94	63	108	134	106	100
Milano	160	178	199	134	291	237	283	273	413	601	341	546	650
Napoli	258	235	181	210	227	209	266	333	188	288	354	273	329
Palermo	234	180	188	150	165	157	146	149	115	174	202	178	200
Perugia	47	78	86	104	65	70	93	84	41	88	64	86	103
Potenza	65	104	91	70	53	39	53	94	48	74	84	85	116
Reggio Calabria	73	81	61	79	66	51	51	56	33	73	152	98	81
Roma	166	188	165	145	208	251	288	272	282	376	355	384	332
Salerno	94	104	146	145	132	122	93	172	97	157	177	200	192
Sassari	74	124	124	95	99	106	87	102	66	108	81	97	102
Taranto	91	112	116	130	129	128	93	90	48	98	67	87	72
Torino	213	175	149	156	195	163	166	165	162	226	277	195	240
Trento	53	55	68	63	41	51	31	22	34	76	99	128	132
Trieste	30	26	41	50	52	49	51	54	39	100	46	55	69
Venezia	146	123	134	123	117	119	94	75	109	151	157	190	213
Totale	3.368	3.456	3.261	3.340	3.757	3.558	3.653	3.988	3.043	4.634	4.553	4.506	4.799

A partire dal 2016 il dato include anche i provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori non in carico all'USSM, seguiti dall'Ente Locale (n.138 nel 2016, n.105 nel 2017, n.110 nel 2018 e n.91 nel 2019, n.172 nel 2020 n.328 nell'anno 2021, n.114 nell'anno 2022, n.281 nell'anno 2023 e n.332 nel 2024).

Le tipologie di reato.

Le lesioni personali volontarie e la rapina rappresentano i reati a carico dei minori per i quali l'Autorità Giudiziaria ha disposto più frequentemente la sospensione del processo e messa alla prova nel 2024, seguiti dai reati contro le violazioni delle disposizioni in materia di stupefacenti e il furto.

Tra gli altri reati si evidenziano violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamenti e minacce. (*tabella 1.4 e grafico 1.3*).

Il numero dei reati risulta superiore al numero dei provvedimenti, in quanto i reati ascritti ad un minore possono essere più di uno; i dati sono riferiti, quindi, a tutti i reati iscritti nel procedimento penale nell'ambito del quale il giudice ha disposto la messa alla prova del minore.

Grafico 1.3 – Delitti a carico dei minori per i quali è stato emesso un provvedimento di messa alla prova nell'anno 2024. Valori per 100 delitti. Prime dieci frequenze.

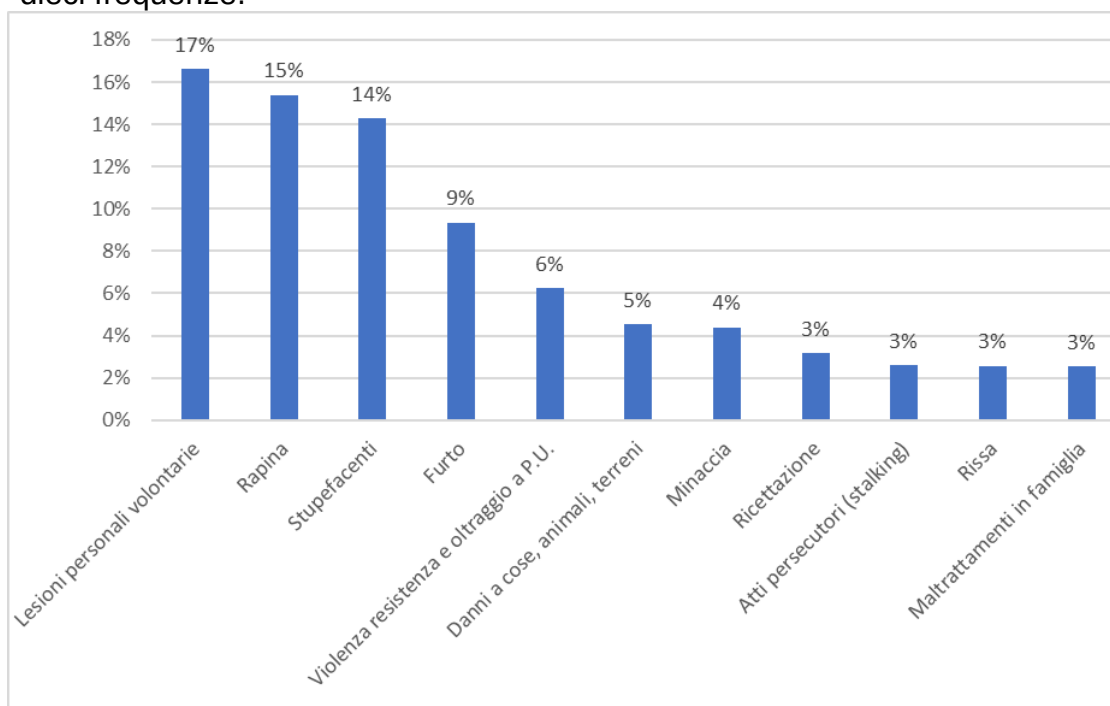


Tabella 1.4 – Reati a carico dei minori in messa alla prova, secondo la tipologia.
Anno 2024.

REATI	N. reati
DELITTI	
Contro la persona	2.608
Omicidio volontario consumato	3
Omicidio volontario tentato	48
Omicidio stradale	5
Percosse	78
Lesioni personali volontarie	1.172
Lesioni personali colpose	24
Rissa	181
Omissione di soccorso	3
Sfruttamento pornografia minorile	101
Detenzione di materiale pornografico coinvolgente minori	50
Pornografia virtuale: coinvolgente minori	5
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti	17
Violenze sessuali	176
Atti sessuali con minorenne	17
Adescamento di minori	9
Sequestro di persona	10
Violenza privata	137
Minaccia	310
Atti persecutori (stalking)	183
Violazione di domicilio	31
Diffamazione	23
Violazione di sistemi informatici	11
Altri	14
Contro famiglia, moralità pubblica e buon costume	138
Maltrattamenti in famiglia	131
Altri	7
Contro il patrimonio	2.507
Furto	659
Rapina	1.085
Estorsione	180
Danni a cose, animali, terreni	320
Truffa	24
Frode informatica	4
Appropriazione indebita	3
Ricettazione	222
Riciclaggio	5
Altri contro il patrimonio	5

segue

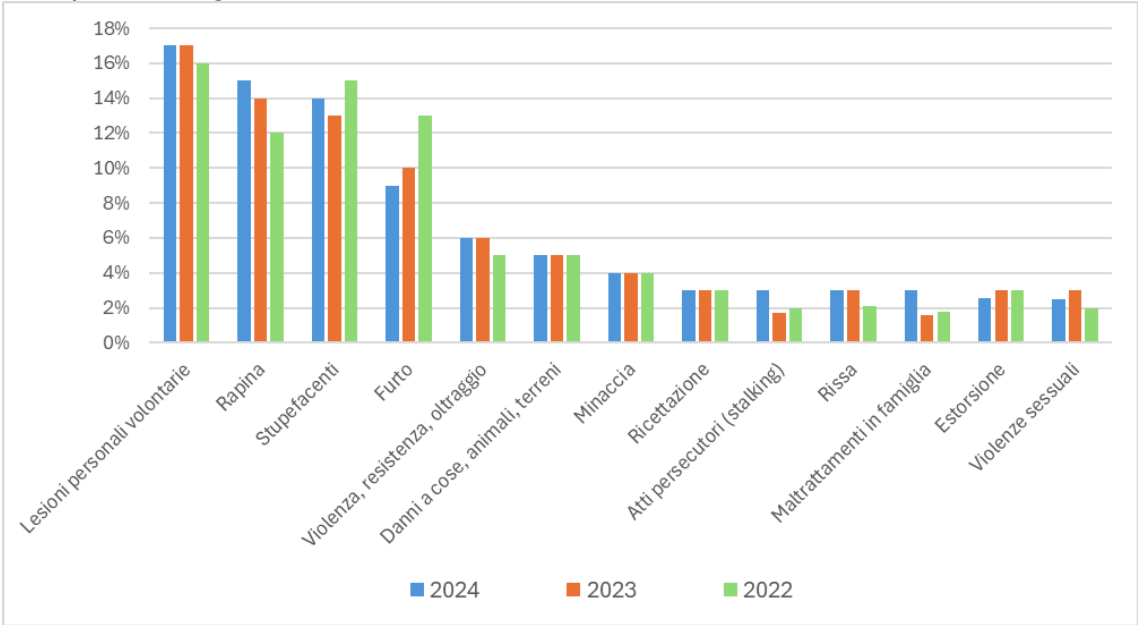
segue *Tabella 1.4* – Reati a carico dei minori in messa alla prova, secondo la tipologia. Anno 2024.

REATI	N. reati
DELITTI	
Contro l'incolumità pubblica	1.063
Stupefacenti	1.008
Incendio	15
Danneggiamento a seguito di incendio	19
Attentati alla sicurezza dei trasporti	11
Altri delitti di comune pericolo mediante violenza	6
Altri delitti colposi di comune pericolo	3
Altri	1
Contro la fede pubblica	130
Falsità in atti e persone	107
Falsità in documenti informatici	6
Falsità in monete	11
Falsità in sigilli	6
Contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico	504
Contro l'attività giudiziaria	41
Violenza resistenza e oltraggio a P.U.	440
Associazione per delinquere	4
Altri contro l'ordine pubblico	4
Altri	15
Altri delitti	99
Armi	41
Codice della strada	14
Disposizioni sulla stampa	4
Norme in materia di immigrazione	5
Violenza in manifestazioni sportive	13
Altri delitti	22
Totale DELITTI	7.049

Considerando le tipologie di reato con maggiore frequenza, nel Grafico 1.3a è riportato un confronto temporale della loro incidenza sul totale dei delitti per i quali è stata disposta una messa alla prova negli anni 2022, 2023 e 2024.

Non si osservano in generale grandi cambiamenti: le lesioni personali volontarie si confermano il delitto più frequente nei tre anni in esame; le rapine passano dal quarto posto del 2022 al secondo degli anni successivi; le violazioni in materia di sostanze stupefacenti che nel 2022 erano al secondo posto passano al terzo posto; il furto dal terzo al quarto posto; sono minime le variazioni che si possono osservare per le altre tipologie di delitti.

Grafico 1.3a – Delitti a carico dei minori per i quali è stato emesso un provvedimento di messa alla prova. Valori per 100 delitti. Prime dieci frequenze negli anni 2022, 2023, 2024.



Delitti	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022
Lesioni personali volontarie	17%	17%	16%
Rapina	15%	14%	12%
Stupefacenti	14%	13%	15%
Furto	9%	10%	13%
Violenza, resistenza, oltraggio	6%	6%	5%
Danni a cose, animali, terreni	5%	5%	5%
Minaccia	4%	4%	4%
Ricettazione	3%	3%	3%
Atti persecutori (stalking)	3%	2%	2%
Rissa	3%	3%	2%
Maltrattamenti in famiglia	3%	2%	2%
Estorsione	3%	3%	3%
Violenze sessuali	2%	3%	2%

Il progetto di messa alla prova.

Il progetto di messa alla prova è sostanzialmente un dettagliato programma trattamentale, elaborato in maniera individualizzata per ciascun minore e prevede il coinvolgimento delle risorse educative e formative dell'ambiente di provenienza e la collaborazione delle figure adulte significative per il minorenni.

Il lavoro di équipe nell'elaborazione e gestione dei progetti è di fondamentale importanza, come la collaborazione tra i vari Enti che si occupano della gestione del progetto di messa alla prova; la quasi totalità dei progetti (98% nel 2024) è elaborata dall'USSM in collaborazione con altri Enti (*tabella 1.5*).

Si osserva, in particolare, la forte partecipazione del privato sociale, dei servizi sociali del Comune di appartenenza e della A.S.L. (*tabella 1.6*).

Con riferimento alle prescrizioni impartite dal giudice nel provvedimento di messa alla prova, la maggior parte di esse riguardano i colloqui con il servizio sociale, quelli con lo psicologo e le attività di sostegno educativo, elementi indispensabili per il percorso di recupero e reinserimento del minore.

Un ruolo di particolare importanza è attribuito anche alle attività di volontariato e socialmente utili, rivolte alla comunità in generale e non specificamente alla vittima del reato; seguono quelle riguardanti le attività lavorativa e di studio. Si evidenzia, inoltre, il dato riguardante l'attività sportiva, strumento educativo valido (*tabella 1.7*).

La prescrizione di permanere in una comunità per tutto il periodo di prova o per una parte di esso è stata disposta in 890 provvedimenti nel 2024, circa il 18,5% del totale dell'anno. La permanenza in comunità si rende necessaria sia nei casi di minori stranieri non accompagnati, sia per le situazioni di minori e giovani adulti, italiani o stranieri, che presentano relazioni familiari compromesse per le quali si ritiene opportuno l'allontanamento dal contesto familiare.

In numerosi casi si è lavorato per favorire la riconciliazione con la parte lesa e l'invio all'Ufficio di mediazione penale.

Tabella 1.5 – Provvedimenti di messa alla prova secondo la tipologia di gestione dei progetti. Anno 2024.

Gestione progetti	N. provvedimenti
Progetti gestiti in collaborazione con altri Enti	4.707
Progetti gestiti esclusivamente dall'USSM	92
Totale	4.799

Tabella 1.6 – Enti che hanno collaborato ai progetti di messa alla prova. Anno 2024.

Enti	N. progetti
Privato Sociale	3.873
Comune	1.135
A.S.L.	1.419
Scuola	990
Altri	892

N.B.: Ad un progetto di messa alla prova possono partecipare più Enti.

Tabella 1.7 - Prescrizioni impartite ai minori messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88. Anno 2024.

Prescrizioni	N. prescrizioni
<i>Colloqui e sostegno educativo</i>	
Colloqui con il servizio sociale	3.380
Colloqui e sostegno presso il SERT	1.067
Colloqui psicologici in USSM	743
Sostegno educativo	567
<i>Attività e altre prescrizioni</i>	
Attività di volontariato e socialmente utili	4.006
Attività di studio	1.830
Permanenza in comunità	890
Attività lavorativa	1.155
Attività sportiva	522
Orientamento formativo/lavoro	901
Attività di socializzazione	271
Invio all'Ufficio di mediazione	192
Conciliazione parte lesa	82
Risarcimento simbolico del danno	100
Frequenza in centro diurno	102

N.B.: Un progetto di messa alla prova contiene più prescrizioni.

Con riferimento alla durata del periodo di prova, i dati del 2024 confermano quanto emerso negli anni precedenti; in particolare, si osserva una durata media di circa nove mesi, mentre la *moda* della distribuzione, ossia la modalità cui è associata la massima frequenza, è in corrispondenza dei dodici mesi (*tabella 1.8*).

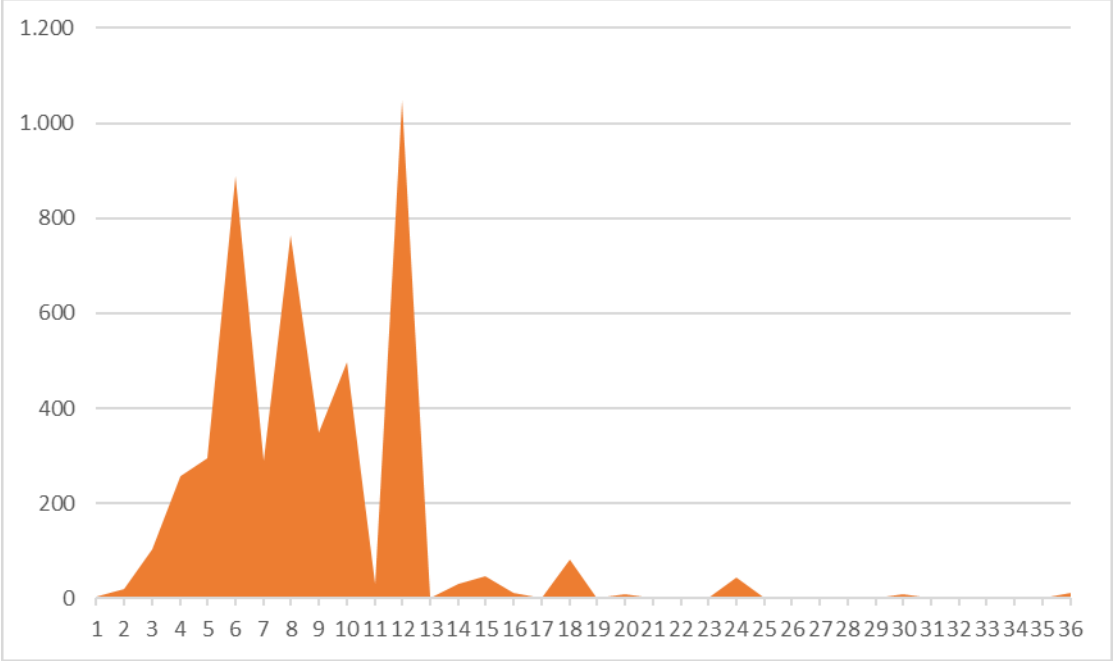
Il comma 1 dell'art.28 D.P.R.448/88 prevede che la prova possa superare l'anno, fino ad un massimo di tre anni, per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni. Nel 2024 i casi in cui la durata della prova ha superato l'anno sono stati 248 pari al 5% circa del totale; in 13 casi è stato disposto il periodo massimo di trentasei mesi.

Tabella 1.8 - Provvedimenti di messa alla prova per durata della prova espressa in mesi. Anno 2023.

Durata in mesi (classi)	N. provvedimenti
1-6 mesi	1.571
7-12 mesi	2.980
13-24 mesi	225
oltre 24 mesi	23
Totale	4.799

Durata in mesi	N. provvedimenti
1	4
2	20
3	104
4	258
5	296
6	889
7	291
8	765
9	350
10	496
11	31
12	1.047
13	1
14	30
15	46
16	12
17	0
18	82
19	0
20	8
21	0
22	1
23	0
24	45
25	0
26	0
27	1
28	0
29	0
30	9
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	13
Totale	4.799

Grafico 1.4 - Provvedimenti di messa alla prova per durata della prova espressa in mesi. Anno 2024.



2. I minori messi alla prova.

L'analisi presentata in questa seconda parte del lavoro considera le caratteristiche individuali dei minori messi alla prova, con particolare riferimento all'età, al sesso e alla nazionalità.

Nei confronti di uno stesso soggetto possono essere disposti più provvedimenti di messa alla prova nel corso di un anno; in particolare, i 4.799 provvedimenti dell'anno 2024 hanno riguardato 4.340 minorenni e giovani adulti.

Le caratteristiche rilevate rispecchiano quelle peculiari dei minori dell'area penale.

Si osserva la forte prevalenza della componente maschile, che nel 2024 ha costituito il 94% del totale (*tabella 2.1 e grafico 2.1*).

Con riferimento all'età, alla data di concessione della messa alla prova il 7% aveva un'età tra i quattordici e i quindici anni, il 39% apparteneva alla fascia tra i sedici e i diciassette anni, mentre il 54% rientrava già nella categoria dei giovani adulti (*grafico 2.2*).

Per quanto riguarda la nazionalità, gli stranieri hanno costituito il 23% del totale dei minori messi alla prova nel 2024. Le principali provenienze sono dal Nord Africa (Marocco, Tunisia e Egitto) e dall'Est Europeo (Romania e Albania). (*tabella 2.2 e grafico 2.4*).

Tabella 2.1 - Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88 secondo l'età, il sesso e la nazionalità. Anno 2024.

Fascia di età	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
14 anni	18	5	23	7	2	9	25	7	32
15 anni	202	24	226	49	2	51	251	26	277
16 anni	479	51	530	152	11	163	631	62	693
17 anni	682	59	741	261	13	274	943	72	1.015
giovani adulti	1.721	100	1.821	488	14	502	2.209	114	2.323
Totale	3.102	239	3.341	957	42	999	4.059	281	4.340

Grafico 2.1 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 nell'anno 2024 secondo il sesso. Valori percentuali.

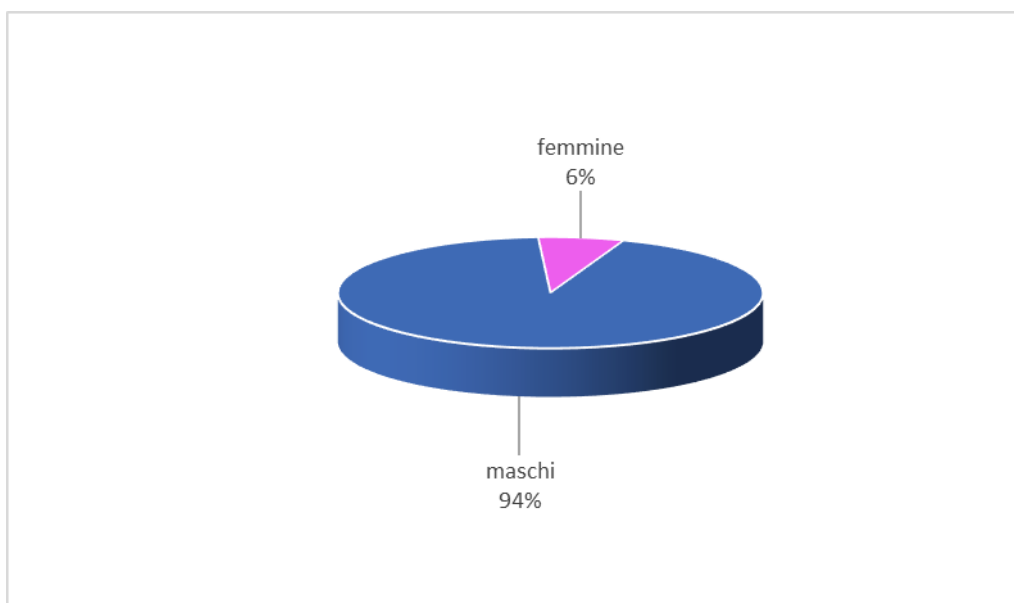


Grafico 2.2 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 nell'anno 2024 secondo la classe di età. Valori percentuali.

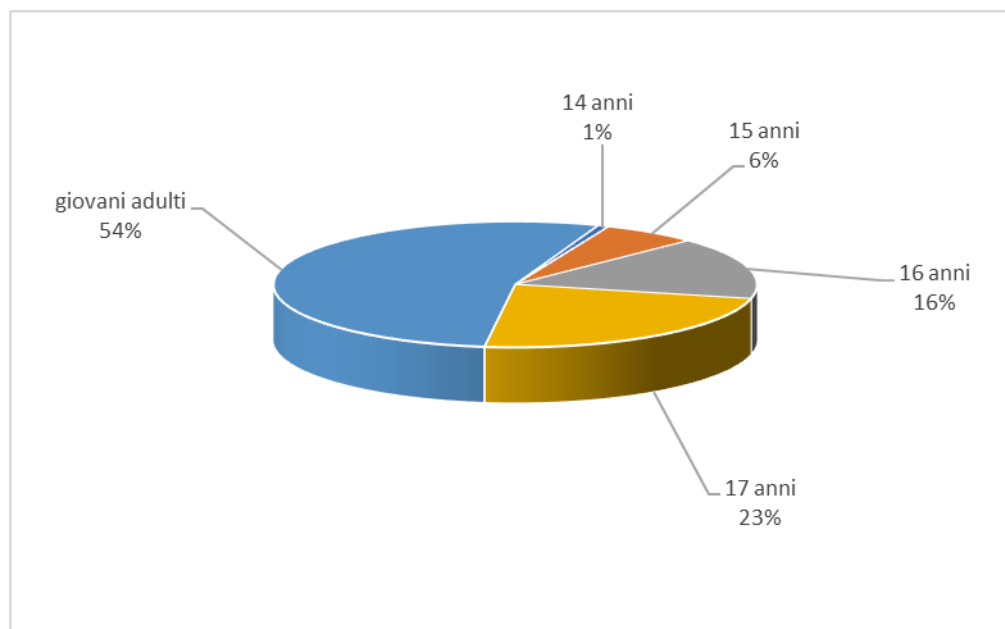


Grafico 2.3 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 nell'anno 2024 secondo la nazionalità. Valori percentuali.

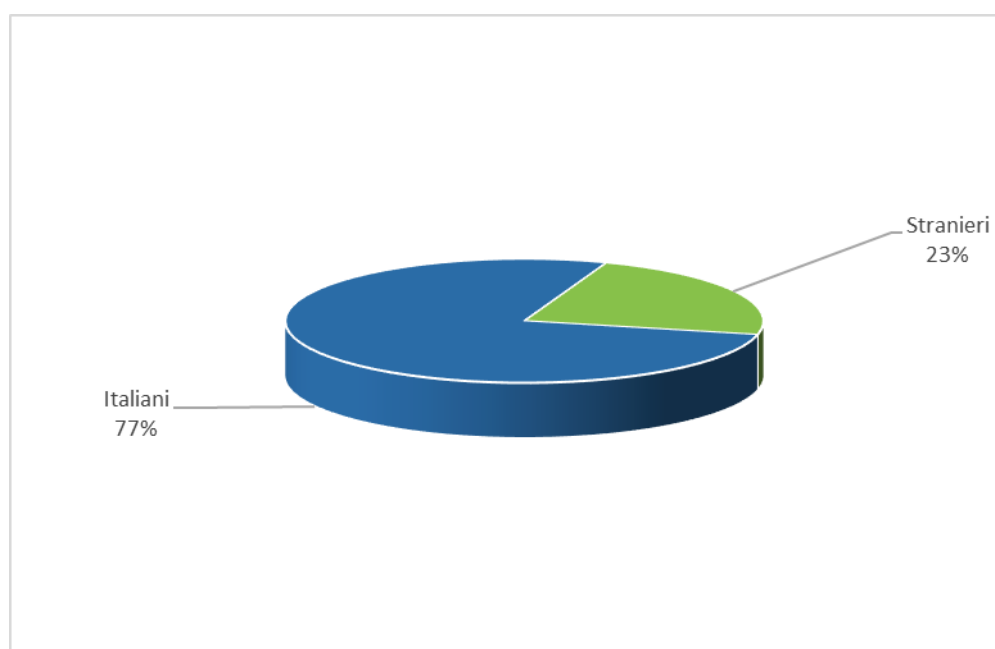


Grafico 2.4 – Paesi di provenienza dei minori stranieri per i quali è stato emesso un provvedimento di messa alla prova nell'anno 2024. Prime dieci frequenze.

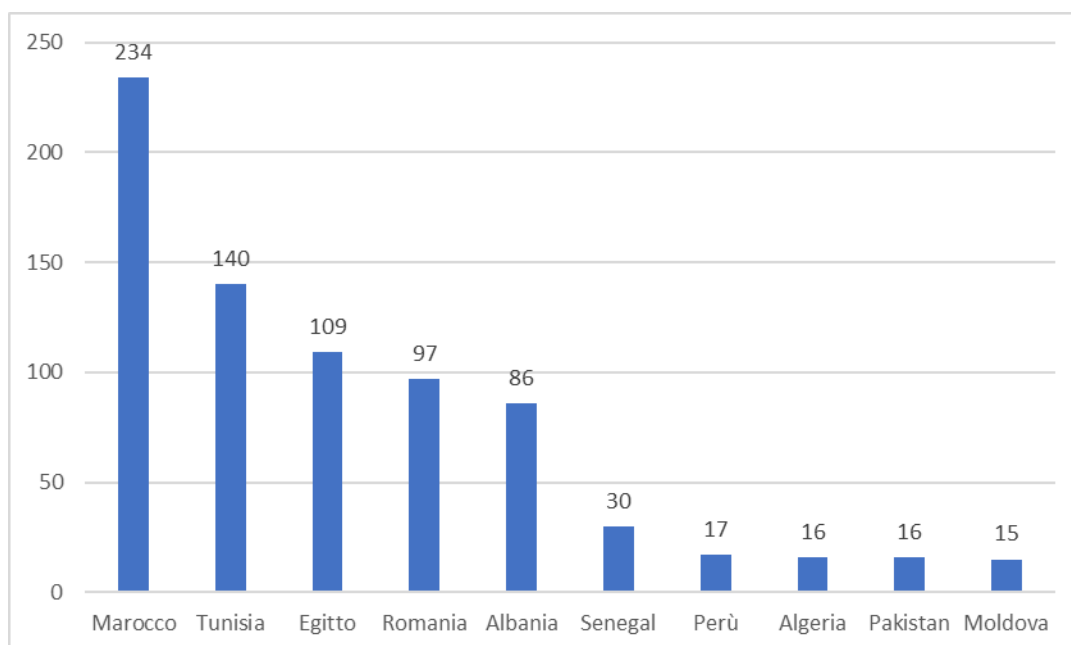


Tabella 2.2 - Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 secondo il Paese di provenienza e il sesso. Anno 2024.

Paesi	Maschi	Femmine	Totale
Italia	3.102	239	3.341
Unione Europea	114	13	127
Bulgaria	3	0	3
Croazia	3	1	4
Germania	2	1	3
Grecia	3	0	3
Polonia	7	0	7
Romania	87	10	97
Spagna	4	0	4
Altri	5	1	6
Altri Paesi Europei	155	8	163
Albania	85	1	86
Bosnia-Erzegovina	10	1	11
Kosovo	11	0	11
Macedonia	8	1	9
Moldova	13	2	15
Serbia	9	2	11
Turchia	3	0	3
Ucraina	13	1	14
Altri	3	0	3
Africa	559	15	574
Algeria	16	0	16
Burkina Faso (ex Alto Volta)	3	0	3
Costa d'Avorio	3	1	4
Egitto	108	1	109
Etiopia	3	0	3
Ghana	3	0	3
Guinea	4	0	4
Libia	2	2	4
Mali	3	0	3
Marocco	224	10	234
Niger	3	0	3
Nigeria	9	0	9
Senegal	30	0	30
Tunisia	139	1	140
Altri	9	0	9
America	54	5	59
Brasile	7	0	7
Colombia	8	0	8
Ecuador	3	1	4
Honduras	2	1	3
Perù	14	3	17
Rep. Dominicana	11	0	11
Altri	9	0	9
Asia	75	1	76
Afghanistan	4	0	4
Bangladesh	12	0	12
Filippine	4	0	4
India	5	0	5
Pakistan	16	0	16
Rep. Popolare Cinese	6	0	6
Siria	4	0	4
Sri Lanka (ex Ceylon)	12	0	12
Thailandia	2	1	3
Altri	10	0	10
Totale complessivo	4.059	281	4.340

L'analisi storica dei dati dei soggetti messi alla prova, distinti secondo la nazionalità, mette in evidenza una tendenza all'aumento per entrambe le componenti, anche se con la prevalenza di quella italiana. La componente straniera è cresciuta anche in termini percentuali, passando dal 10-12% dei primi anni duemila al 18-23% dal 2012 in poi.

Grafico 2.5 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88 negli anni dal 2002 al 2024 secondo la nazionalità. Valori assoluti.

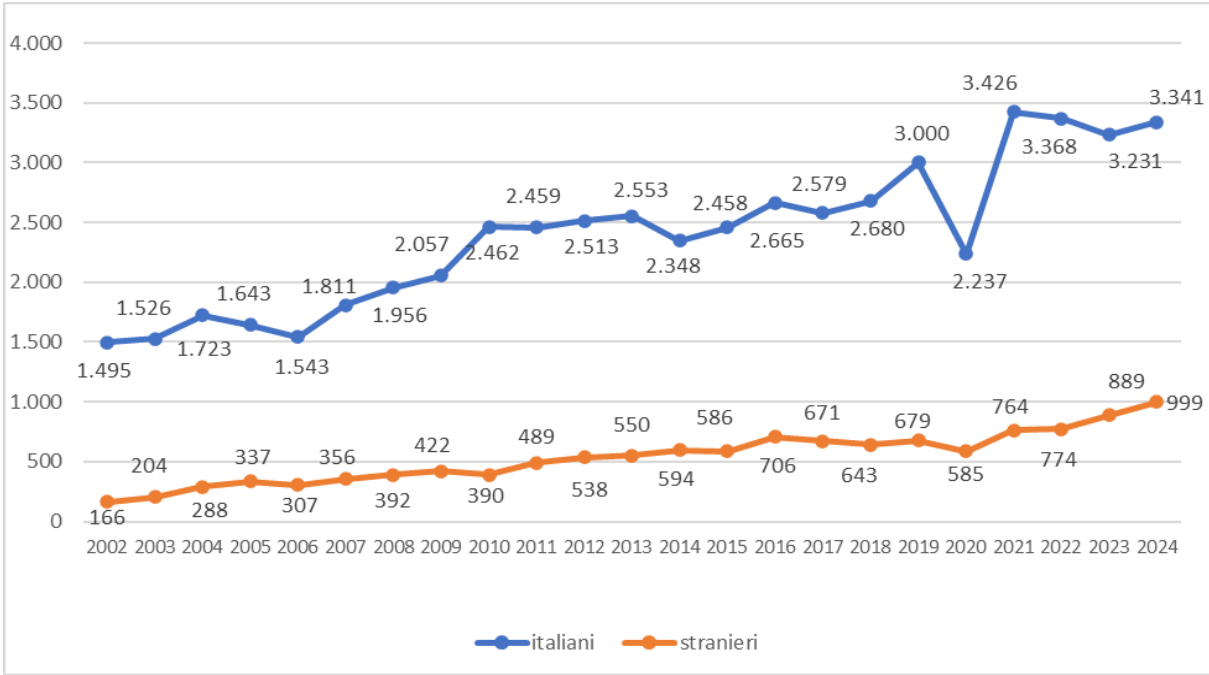
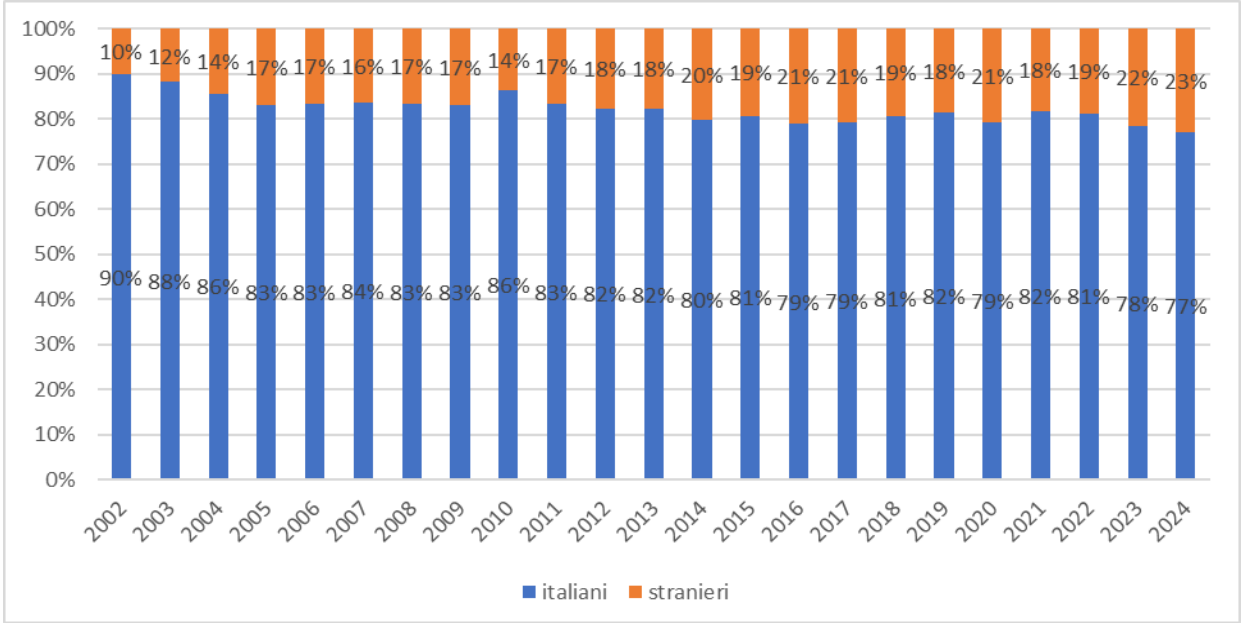


Grafico 2.6 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88 negli anni dal 2002 al 2024 secondo la nazionalità. Valori percentuali.



3. L'esito della prova.

I Servizi minorili informano periodicamente il giudice sull'andamento della messa alla prova proponendo, nei casi in cui lo ritengano necessario, modifiche al progetto; il giudice può disporre, quindi, una trasformazione del progetto e, se necessario, una sua proroga. Nei casi di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte, il giudice può decidere la revoca del provvedimento.

Il dato statistico sui provvedimenti di proroga e revoca è disponibile a partire dal 2012 (*tabella 3.1*) ed è riferito all'anno di emissione del provvedimento di messa alla prova.

Nell'analisi dei dati va pertanto considerato che molte messe alla prova disposte nel 2024 ed alcune dei due anni precedenti sono tuttora in corso e come tali potrebbero essere ancora prorogate o revocate. Il dato del 2024, in particolare, in diminuzione rispetto agli anni precedenti, va letto alla luce di questa considerazione.

Appare, pertanto, più utile analizzare i dati fino al 2023, i quali evidenziano una percentuale abbastanza stabile di provvedimenti prorogati, tra il 7% e il 9%.

Con riferimento ai provvedimenti di revoca, i valori oscillano tra il 6,3% del 2012 e l'8% circa degli anni successivi.

Tabella 3.1 – Decisioni di proroga e revoca sui provvedimenti di messa alla prova emessi negli anni dal 2012 al 2024. Valori assoluti e rapporti percentuali.

Anni	Proroga		Revoca	
	N.	% sui provvedimenti di messa alla prova	N.	% sui provvedimenti di messa alla prova
2012	263	7,8%	213	6,3%
2013	243	7,0%	236	6,8%
2014	272	8,3%	266	8,2%
2015	279	8,4%	291	8,7%
2016	305	8,1%	293	7,8%
2017	269	7,6%	313	8,8%
2018	278	7,6%	299	8,2%
2019	288	7,2%	317	7,9%
2020	266	8,7%	171	5,6%
2021	420	9,1%	326	7,0%
2022	407	8,9%	364	8,0%
2023	398	8,8%	298	6,6%
2024	174	3,6%	144	3,0%

Situazione al 19 febbraio 2025.

Trascorso il periodo di prova, se la valutazione sul comportamento del ragazzo e sull'evoluzione della sua personalità è positiva, il giudice emette una sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova. In caso di esito negativo della prova, il processo riprende il suo corso.

I dati di seguito presentati sono riferiti ai casi definiti, ossia quelli di cui si conosce l'esito, avendo escluso i provvedimenti per i quali il periodo di prova era ancora in corso al momento dell'elaborazione dei dati ed evidenziano che oltre l'82% delle prove ha esito positivo (*tabella 3.2*).

Per l'anno 2024, le messe alla prova definite al momento dell'analisi dei dati erano circa il 33% del totale dei provvedimenti disposti; di queste l'83,7% ha avuto esito positivo.

Tabella 3.2 – Provvedimenti di messa alla prova secondo l'esito. Anni dal 2003 al 2024. Valori percentuali.

Anni	Positivo (Estinzione)	Negativo
2003	83,5%	16,5%
2004	83,3%	16,7%
2005	81,8%	18,2%
2006	83,3%	16,7%
2007	82,8%	17,2%
2008	81,9%	18,1%
2009	82,5%	17,5%
2010	83,3%	16,7%
2011	85,8%	14,2%
2012	83,5%	16,5%
2013	83,3%	16,7%
2014	81,8%	18,2%
2015	83,3%	16,7%
2016	82,8%	17,2%
2017	81,9%	18,1%
2018	82,5%	17,5%
2019	83,4%	16,6%
2020	85,5%	14,5%
2021	83,1%	16,9%
2022	84,5%	15,5%
2023	85,7%	14,3%
2024	83,7%	16,3%

Situazione al 19 febbraio 2025.